

## SECONDA TORNATA DEL 24 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** Seguito della discussione del progetto di legge del deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni — Articolo 4° — Spiegazioni e raggugli del deputato proponente — Cenni del relatore — Opinioni del deputato Brofferio, e sua proposizione soppressiva — Proposizione del deputato Cadorna — Cenni del deputato Di Revel — Osservazioni dei deputati Mellana, Pescatore, Rosellini, relatore, e del ministro dell'interno — Reiezione delle proposizioni di rinvio alla Commissione — Nuove osservazioni e proposizioni del deputato Brofferio — Opinioni ed opposizione del deputato Iosti agli articoli in discussione — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Reiezione della proposta del deputato Brofferio, ed approvazione dell'articolo 4° del deputato Cadorna, emendato dal proponente della legge, deputato Demarchi.

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 di sera.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO DEMARCHI PER LA LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge proposta dal deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni.

La discussione era rimasta all'articolo quarto.

Ne do lettura :

« Le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o con regio provvedimento non andranno soggette a diminuzione. »

La parola è al deputato Demarchi.

**DEMARCHI.** (Movimento d'attenzione) Signori, sin dal primo giorno che fu convocata la Commissione, la quale doveva esaminare questo progetto di legge e riferirne alla Camera, riflettendo che gli articoli da me formolati per la loro troppa concisione o generalità potrebbero gettare l'allarme fra i pensionari dello Stato, i quali si sarebbero forse dati a credere che si volesse sottoporre ad esame il motivo per cui erano così stati provveduti a riposo, io stesso mi affrettava a proporre un giusto temperamento, mercè il quale si stabilirebbe che le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o di regolamento non sarebbero soggette a riduzione.

Notate l'espressione *a termini di legge o di regolamento*, con la quale io intendeva di sceverare le pensioni giustamente concesse come remunerazione di servizi reali, tanto da quelle che furono evidentemente esagerate, e perciò fuori dei termini d'ogni regolamento, quanto dalle altre assai numerose che sotto il titolo specioso di *trattenimenti* e di *maggiore assegnamenti* furono figlie del semplice favore o frutto di vergognose importunità. (Bravo! bravo!)

Si apriva la discussione su questo punto, e benchè tutta la Commissione riconoscesse che si era fatto per lo passato un grande spreco di pubblico danaro, concedendo pensioni oltre i servigi, e spesso per mero capriccio e senza titolo, tuttavia per un certo rispetto pei fatti compiuti, per quel possesso

che a taluni piacque di qualificare come *diritto acquistato*, e per un eccesso di delicatezza e di scrupolo, la maggioranza deliberò che alle parole *o di regolamento* si sostituissero queste: *o con regio provvedimento*.

Voi comprendete ad un tratto la vasta differenza che passa fra le due redazioni. L'una lasciava luogo a molte e cospicue economie, l'altra vi preclude ogni via e suggella intieramente il passato, rendendo legittimamente acquistato tutto ciò che risulta da un regio provvedimento, vale a dire ogni pensione, trattenimento e maggiore assegnamento di qualunque sorta essi siano, giacchè non v'ha concessione, per piccola che sia, la quale non sia autorizzata dalla regia firma.

Non è a dirsi se io mi opponessi a questa deliberazione che mutava in gran parte il concetto della mia proposta; ma nè le mie ragioni, nè quelle di qualche collega che stette saldo a sostenere meco la contraria opinione, poterono vincere gli scrupoli della maggioranza, e far mutare la decisione che mal nostro grado vedete formolata nell'articolo quarto.

Protestai che ne avrei appellato alla Camera, e mi riservai di presentarvi un emendamento che ristabilisse la mia redazione, ed eccomi a compiere il mio ufficio nel quale vi prego di prestarmi il vostro favore, poichè realmente si tratta di cosa gravissima, di sapere, cioè, se tutte le prodigalità segnate con regia firma per lo passato siano obbligatorie per la nazione, e debbano essere riguardate come diritti acquistati.

Che le pensioni seriamente concesse per servizi reali sia a termini di legge o di regolamento, sia dentro limiti poco lontani dalle vere norme (poichè non tutti i dicasteri seguivano le stesse regole), sia anche anteriormente ai regolamenti, purchè conformi ad una specie di tradizione in vigore che poi fu trapiantata e fissata nei successivi regolamenti, siano da riguardarsi come sacre e intangibili, io lo concederò volentieri, giacchè mi ripugnerebbe di rimettere in quistione cose che hanno per sè l'autorità del tempo ed un più o meno lungo possesso.

Ma perchè io rispetti queste concessioni conviene che il titolo ne sia legittimo e puro; conviene che siano premio di reali ed onorati servizi, e non l'effetto di un capriccio, di una prodiga generosità pregiudizievole al pubblico erario, o ricompensa di cortigianeria, o conseguenza di moleste rac-



delle fatiche diplomatiche, forma un bel tutto di 22,000 lire all'anno.

E qui prima di finire non posso dispensarmi di proporvi un quesito che troverà anch'esso il suo scioglimento favorevole o contrario, dall'adozione del progetto della Commissione o del mio emendamento.

Un antico primo ufficiale del Ministero degli affari esteri, uomo senza dubbio dei più preclari, abbandonava da molti anni quel dicastero per passare a più cospicua posizione, e non ostante l'accresciuto onorario conservava dal 1825 una pensione o trattenimento di 5000 lire sul bilancio dell'estero, anzi vi cumulava un'altra pensione di lire 1200 sul bilancio dell'interno, statagli concessa sino dal 1816. A suo riguardo io dimando: non doveva egli nel passare ad essere capo del magistrato della riforma cessare, secondo le buone regole antiche, di godere di questi assegnamenti? E non doveva egli con tanto maggior ragione smetterli, quando dalla riforma passava a presiedere una delle sezioni del Consiglio di Stato? (Segni di approvazione). Ciò non fu fatto sotto il Governo assoluto, per le ragioni che tutti possono supporre.

Ma questa flagrante violazione delle sane regole dovrà ella essere sopportata sotto lo Statuto, o sanciremo noi quel sistema di cui ho già toccato, che permetterebbe ad un impiegato attivo di un dicastero di continuare ad essere in disponibilità presso di un altro? Pensateci e decidete.

Gli esempi che ho addotti, senz'odio e senz'ira, ma per pura necessità di appoggiarvi la mia tesi, basteranno, iospere, a convincervi che la vostra decisione sarà di una grandissima importanza, non solamente pel pubblico erario, ma anche riguardandola come un semplice atto di giustizia distributiva.

Per la qual cosa, senza più, vi propongo per emendamento all'articolo 4 di sostituire le parole *o di regolamento* a quelle di *o con regio provvedimento*, adoperate dalla Commissione, e con questo credo di aver adempito un sacro dovere e di proporvi una risoluzione per cui son persuaso non avrete a sentirvi rimordere menomamente la coscienza. (Applausi dalla sinistra, dal centro e dalle gallerie)

**ROSSELLINI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Brofferio.

**BROFFERIO.** Io la cedo al deputato Rosellini, perchè essendo pienamente d'accordo col signor Demarchi, è inutile che io parli dopo di lui; e mi riservo di prendere la parola dopo il signor Rosellini.

**ROSSELLINI, relatore.** Io ho poche cose da dire. Come ha ricordato l'onorevole deputato Demarchi, e come io stesso aveva avuto l'onore di accennare nella mia relazione, ci fu dissenso nel seno della Commissione intorno al modo di compilare questo articolo 4, il quale fu aggiunto dalla Commissione medesima al progetto primitivo.

Il progetto primitivo taceva affatto intorno alle pensioni state concesse per l'addietro; era naturale questo silenzio desse luogo a qualche dubbio; correva quindi il debito alla Commissione di risolverlo: il dubbio venne infatti risolto dalla maggioranza della Commissione nel modo che si vede in questo articolo 4, che si sta ora discutendo.

Innanzi a tutto la Commissione fu unanime in ciò, che non si dovessero assoggettare ad alcuna riduzione quelle pensioni che per l'addietro fossero state concesse a termini di legge o di regolamento annesso alla legge stessa, e spiegativo della medesima; ma non tutte le pensioni, come notava poc'anzi l'onorevole deputato Demarchi, furono per l'addietro concesse a termini di legge, anzi molte lo furono in contravvenzione formale ed aperta alla legge: gli esempi si potrebbero

citare in gran copia: or tutti sanno che anche sotto il Governo assoluto si riteneva, almeno in massima generale, che ad una legge non si potesse derogare: se non con un'altra legge; e un regio provvedimento non acquistava forza di legge se non era dato in forma di editto, o di lettere patenti, e queste lettere patenti e questi editti dovevano prima della loro pubblicazione essere interinati dai Senati e dalla regia Camera dei conti, i quali magistrati potevano sospendere la interinazione di quelle sovrane disposizioni, potevano fare le opportune rappresentanze al Re, quando sembrasse loro di scorgervi qualche cosa di contrario al bene pubblico ed ai principi della giustizia; tutte queste cose si trovano scritte in fronte al Codice civile pubblicato, come tutti sanno, nei regi Stati l'anno 1837: nè mancarono esempi di fermezza per parte di quei magistrati; anzi nell'anno 1837 la Camera dei conti non riconosceva i regi biglietti.

Per queste ragioni parve alla minoranza della vostra Commissione che le riforme che si propongono nel progetto di legge che ora discutiamo si potessero estendere liberamente a tutte quelle pensioni le quali non fossero state concesse a termini di legge o di regolamento; questo, dico, fu l'avviso della minoranza della Commissione.

Alla maggioranza piacque altrimenti: io faceva parte della minoranza, ed in conseguenza usando di quella libertà che mi sono riservata, siccome ne feci l'espressa dichiarazione nel seno della Commissione, io combatto l'articolo 4 del progetto di legge, ed appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Demarchi, il cui elaborato ed arguto discorso mi dispensa dall'aggiungere altre ragioni in favore dello stesso emendamento.

**BROFFERIO.** Signori, non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione. Concorde nell'opinione del deputato Iosti, io mi proponeva di votare in silenzio contro la legge. Giunto all'articolo 4, ho veduto che si trattava di approvare con solennità legislativa antichi abusi, contro i quali reclama la giustizia nazionale; quindi feci divisamento di oppormi nel miglior modo che per me si potesse ad una proposta che non ha per sé nè la legalità, nè la ragione.

Le considerazioni pur ora esposte dal deputato Demarchi mi hanno agevolata la via, e nemico delle ripetizioni e del tempo invano consumato, lascierò in disparte le cose e le parole già acconciamente esposte. (Bravo!)

Non è tuttavia che con lui pienamente concordi; e comincio per rigettare la distinzione che egli vorrebbe stabilire fra le pensioni accordate per regolamento e quelle per legge e reale provvedimento.

**ROSSELLINI, relatore.** Chiedo la parola.

**BROFFERIO.** A che questa distinzione? Se volete, come è giusto, portare la falce nelle sciagurate prodigalità del passato, guardate alle cagioni che le consigliarono, non ai modi coi quali furono concesse.

L'emendamento del signor Demarchi tempera in qualche modo l'ingiustizia della primiera proposta, ma non la cancella; e mi accingo a provarlo.

Voi avete già stabilito che i ministri non potranno d'ora in poi avere più di 15 mila franchi di stipendio all'anno, e che nessun impiegato potrà avere più di 8 mila... (No! no!)

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Demarchi è in questi termini:

« Il maximum degli stipendi sarà di 15 mila lire. Il maximum delle pensioni di 8 mila. »

**BROFFERIO.** Sta bene; ed io vi dico che avendo stabilito questa riduzione per gl'impiegati costituzionali che tro-

vansi in attività di lavoro, non comprendo perchè vogliate poi fare un'eccezione a beneficio di quelli che hanno lavorato un tempo, forse contro la patria, ed ora non lavorano più. (Sensazione e susurro)

Io che non sono mai stato né ministeriale, né ministerabile (Oh, oh!) non approvo la gretta riduzione dello stipendio dei ministri. Sotto il peso di un infinito lavoro e di una grande responsabilità, essi hanno diritto ad una corrispondente retribuzione. Lo stipendio che loro volete fissare non corrisponde alla loro dignità e all'opera loro. L'incarico di ministro è il più duro, il più aspro, il più disgraziato di tutti gli incarichi; ed io che stu così spesso tempestando sul banco ministeriale lo so meglio di ogni altro. Quanti ministri si sono assisi da tre anni in qua su quello scanno di dolore! E come vi giunsero? E come uscirono? E quanti sono che non vi abbiano lasciato, partendo, il buon nome, la popolarità, le speranze? Che dico, le speranze? Alcuni vi lasciarono la pace, altri gli averi, altri la salute, altri la vita. (Movimento di sensazione profonda)

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì! il ministro Merlo.

**BROFFERIO.** Tale è l'aringo del ministro costituzionale in Piemonte, e tutti lo vedemmo con gli occhi nostri; e dopo di ciò voi vorreste retribuirlo assai meno di un commerciante, di un industriale, di un esercente liberali professioni, di un appaltatore di strade, di un venditore di stoffe, di un mercante di granaglie? Dov'è in questo l'equità? Dov'è la giustizia? (Vivi segni di adesione)

Dirà alcuno che vi è compensamento nell'autorità, nella dignità, nell'onore. In questo caso, io vi rispondo: se credete che basti l'onore, non date nessuna retribuzione, fate che i ministri servano per onore lo Stato come i deputati; ma non umiliatevi con una mercede che non è degna di chi la dà, né di chi la riceve.

Le vostre riduzioni io non le chiamo sagge economie; le economie fatele con radicali riforme che cangino l'ordine dell'amministrazione; queste che volete fare sono avarizie che tornano a comun danno.

Dove troverete d'ora in poi un cittadino che abbia più che mediocre intelligenza, che voglia servire lo Stato?

Chi vorrà logorarsi la vita fra la polvere degli archivi e le compulsazioni dei registri per guadagnarsi in vecchiazza tanto che appena basti per sostenere la propria famiglia? E ciò meate per tante altre vie si può giungere a condizioni molto più avventurose. Servire lo Stato diventerà d'ora in poi privilegio degli ambiziosi o speculazione dei mediocri; e da questo bivio non potrete liberarvi. (Mormorio a sinistra)

Quello poi che assolutamente non sa comprendere è la parzialità che si dimostra verso gli impiegati degli scorsi tempi, mentre tanto rigore si professa contro quelli de' giorni presenti.

V'è forse paragone di studi, di fatiche e di pericoli fra un ministro di re assoluto e di principe costituzionale?

Gli antichi ministri riposavano sopra letti di rose; non erano in sostanza che la penna del re; non avevano personale responsabilità; gli affari pubblici erano molto men gravi e intricati; non avevano obbligo di render conto di sé medesimi al Parlamento, e di sudare ad ogni paragrafo di legge, ad ogni linea di provvedimento: e quando ritiravansi dal potere erano certi di essere largamente provveduti a riposo.

Tutto all'opposto gli attuali ministri, quando saranno costretti a ritirarsi, non troveranno che solitudine e abbandono. Voi non li consolerete nemmeno con una modesta pen-

sione; non vorrete nemmeno ringraziarli. Essi sarà un avvocato, troverà deserto il suo studio e smarriti i suoi clienti, e se sarà un commerciante troverà nel disordine le sue officine, e se sarà un impiegato, perdendo il portafoglio, non troverà neppure l'antico impiego: (Segni d'approvazione)

E in tale condizione di cose voi avete animo di non agguagliare almeno le sorti di quelli di questa onorata classe? Diceva il deputato Demarchi doverci aver riguardo all'autorità del tempo ed all'lungo possesso; io dichiaro che quando il tempo e il possesso si trovano in contraddizione col diritto e colla ragione non esito a pronunciarvi in opposto senso. Il possesso e il tempo non convalidano l'ingiustizia; il diritto è imprescrittibile; e se nella moltitudine vi sono riduzioni o soppressioni a decretarsi per odiosi favori o per indegne macchinazioni, si proceda francamente, e giustizia sia fatta. (Mormorio)

Non vi sarà alcuno, io penso, che vorrà imputare di retroattività una legge che limita le antiche pensioni. Non è retroattiva una legge che, non cercando conto delle riscossioni passate, regola soltanto le condizioni dell'avvenire. Ad ogni modo, gli attuali ministri non hanno a quest'ora anch'essi un maggiore stipendio di quindici mila franchi? Eppure voi non temete, riducendolo, di peccare contro i diritti acquistati dal tempo e dal possesso. A che dunque attribuirò io questa diversità di giudizio? E perchè tanta agevolezza verso coloro che furono così officiosi esecutori di assolute volontà; e tanto rigore verso coloro che governano, o almeno governar dovrebbero costituzionalmente?

Tolgansi dunque le odiose discrepanze fra il presente e il passato; tolgansi le distinzioni sui modi e sulle forme delle passate concessioni; sia portata per tutti una medesima sentenza; e sparisca dalla vostra legge, già abbastanza infelice, l'articolo 4 della Commissione non meno che l'emendamento del signor Demarchi.

Ne propongo la soppressione.

**PRESIDENTE.** Vi è alcuno che intenda parlare per la maggioranza della Commissione?

**CADONA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CADONA.** La presente legge ha, a mio avviso, per iscopo unico quello di stabilire alcuni principii, i quali debbano servire di norma per procedere di poi ad una operazione di revisione delle pensioni che furono per l'addietro concesse. Io sono, in massima, d'accordo coll'opinione espressa dai deputati Demarchi e Rosellini; se non che mi pare che nella presente legge vi sia una lacuna la quale importa assai di riempire.

Le sole disposizioni che io trovi in questa legge che si possano riferire alle pensioni per lo addietro concesse si leggono nell'articolo 2 e nell'articolo 4 ora in discussione. Nel secondo si stabilisce il *maximum* delle pensioni, le quali non potranno eccedere dal 1° gennaio 1851 la somma di lire 8 mila. La seconda disposizione è nell'articolo 4, il quale stabilisce unicamente quali siano le pensioni che non sono riducibili, poichè in esso leggiamo:

« Le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o con regio provvedimento non andranno soggette a diminuzione. »

Ora a due cose mi pare che sia essenzialissimo di provvedere, se si vuole che questa legge produca l'effetto a cui essa mira, cioè primieramente e necessariamente, a mio avviso, introdurre nella medesima un articolo per cui sia ordinato che si debba procedere ad una revisione delle pensioni che sono state per l'addietro concesse. Questa prescrizione è as-

solamente necessaria per rendere obbligatoria la revisione suddetta. In secondo luogo non basta determinare, come fa l'articolo 4, quali siano le pensioni non riducibili, ma è pur mestieri stabilire con una speciale disposizione quali siano le pensioni che possono e debbono essere ridotte, e quale debba essere la norma di cotesta riduzione.

Se noi lasciassimo mancare alla legge queste due prescrizioni ne avverrebbe che quando la Commissione ed il Ministero dovranno procedere alla revisione delle pensioni mancherebbero di uno dei principali elementi regolatori dell'operazione che dovrebbero mandare ad effetto.

Io conseguentemente propongo, senza aggiungere altra parola, che l'articolo 4 sia concepito in questo modo: Si procederà alla revisione di tutte le pensioni per l'addietro concesse, colle seguenti norme: 1° Le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o di regolamento fatto in esecuzione di una legge, non andranno soggette a diminuzione; 2° Si ridurranno entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti sovvraccennati le pensioni che eccedano i suddetti limiti.

La prima parte di questo articolo avrebbe lo scopo di ordinare in genere l'operazione della revisione e di renderla necessaria, obbligatoria. La necessità di una simile prescrizione non ha mestieri di essere dimostrata.

La seconda parte si scosta alquanto dall'emendamento proposto dall'onorevole deputato Demarchi, in quanto che egli proporrebbe che si dicesse: *le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge o di regolamento; al che io aggiungerei: o di regolamento fatto in esecuzione di una legge.* Quest'aggiunta la faccio col pensiero di escludere che possano essere eguagliati ad una legge i regolamenti o provvedimenti che per avventura fossero emanati per semplice autorità ministeriale.

Veramente confesso che non posso affermare che di questi regolamenti ve ne siano; io non lo so e tengo per fermo che niuno è qui per avventura in grado di conoscere questo fatto con certezza, poichè sappiamo che le disposizioni di tale natura si solevano per lo addietro tenere segrete, sicchè difficilmente, anche al presente, si possono conoscere, sebbene se ne faccia diligente ricerca; chè se potessi esser certo che nessuno di questi regolamenti per semplice ministeriale istituzione esista, l'aggiunta fatta alla parola *regolamenti* la crederei inutile; poichè in allora non rimarrebbero che i regolamenti che farebbero parte integrante di una legge. Ma finchè io non abbia questa certezza, all'oggetto di escludere ogni disposizione ministeriale, conservo questa redazione.

L'ultima parte dell'articolo che ho proposto ha per iscopo di colpire le pensioni che sono al disotto delle 8 mila lire, le quali però fossero state concesse in eccedenza di quella somma, a cui il pensionario avrebbe avuto diritto. Egli è evidente che l'articolo 2 non diminuendo se non quelle pensioni che superano le 8 mila lire, tutte le altre che sarebbero al disotto rimarrebbero intatte. Ma egli è pur certo che vi possono essere (e molte ve ne sono di fatto) delle pensioni che sono al disotto delle 8 mila lire, ma che non pertanto hanno attribuita al pensionario una somma assai maggiore di quella a cui egli avrebbe avuto diritto. Credo adunque che sia necessario adottare anche questa seconda parte, la quale, oltre, come dissi, al somministrare al Governo un principio necessario e direttivo della revisione che si dovrà effettuare, colpisce anche le pensioni che è indispensabile che sieno contemplate nella presente legge.

Per questi motivi prego la Camera di voler adottare la mia proposta.

**DEMARCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Chiò.

**CHIÒ.** La cedo al deputato Demarchi.

**DEMARCHI.** Io considero la proposta del deputato Cadorna perfettamente conforme alla mia, solo è più esplicativa, onde vi aderisco pienamente.

**PRESIDENTE.** Allora vi sarebbero due proposizioni oltre la proposta della Commissione: vi è la proposta di soppressione dell'articolo 4 del deputato Brofferio, la quale avrebbe per conseguenza di portare anche le pensioni accordate per l'addietro, sia a termini di regolamento od altro, allo stesso livello a cui sono fissate all'articolo 2 le pensioni da accordarsi per l'avvenire; vi è la proposizione Cadorna, la quale essenzialmente viene ad ammettere anche lo stesso principio e nello stesso tempo a specificare meglio alcuni casi in cui questo si debba applicare riguardo alle pensioni date per lo addietro.

**BROFFERIO.** Pregherei il signor presidente di dar lettura della proposta Cadorna.

(Il presidente legge.)

Io accetterei una parte dell'emendamento del deputato Cadorna, quella della revisione; non l'altra che consagra pur sempre una ingiusta diversità di riguardi fra il passato e il presente.

Ripeto che accetto l'emendamento Cadorna in ordine alla revisione delle antiche pensioni; non nel rimanente.

**PRESIDENTE.** Mantiene dunque la sua proposta.

**BROFFERIO.** Domando perdono, non mantengo la mia proposta; accetto una parte di quella del deputato Cadorna.

Non mantengo la mia proposizione, ma appoggio la prima parte.

**PRESIDENTE.** Le osservo che ha un fondamento diverso, perciò lo prego di formulare il suo emendamento.

**CADORNA.** Prego l'onorevole deputato Brofferio di riflettere che, adottando soltanto la prima parte della mia proposta, la legge rimarrebbe assolutamente senza principio direttivo dell'operazione di revisione che costituisce tutta l'utilità di questo articolo.

Nella prima parte della mia proposta si dice unicamente che si procederà alla revisione delle pensioni che sono state per l'addietro concesse. Ma noi siamo qui non solo per ordinare cotesta revisione, ma anche per fare una legge la quale stabilisca dei principii regolatori della medesima.

Egli è evidente che, se si dovesse procedere a quella revisione secondo principii non prestabiliti ed arbitrari, può avvenire assai facilmente che quest'operazione, dopo che fosse compiuta, e presentata al Parlamento, i principii non siano dal medesimo aggraditi.

In tal caso tutta la revisione andrebbe a vuoto, e sarebbe un lavoro inutilmente fatto, poichè è evidente che queste operazioni sono basate intieramente sopra i principii con cui furono fatte. Tolti questi principii, l'operazione cade affatto. Ora, vede la Camera che trattandosi di una revisione di pensioni la quale richiederà molto tempo, moltissime indagini, la lettura di innumerevoli documenti, e molta fatica, sarebbe un allontanare d'assai quello scopo al quale miriamo il far una legge che non somministri i principii necessari per mandarla ad effetto.

Noi ci metteremmo nel pericolo di dover rigettare l'opera faticosa fatta dal Ministero, o da una Commissione, e di dover tornar da capo. È dunque importantissimo che ora si fissino dei principii certi, i quali servano di base a quella operazione.

La prima parte della mia proposta ordina soltanto che si proceda alla revisione, e lascia indecisa affatto la questione relativa alle norme con cui essa si dovrà effettuare, il che si prescrive nelle due altre parti successive. Se pertanto si adottasse soltanto la prima parte di questa proposta, come vorrebbe l'onorevole deputato Brofferio, si correrebbero appunto tutti quei pericoli che ho ora accennati. Ma io li voglio ad ogni costo evitare, poichè desidero che questa legge produca dei frutti reali e non delle illusioni.

**PRESIDENTE.** È necessario adunque che la Camera avverta che vi sono due disposizioni, le quali procedono da un principio affatto diverso.

La proposizione del deputato Brofferio consiste nell'applicare il principio sancito colla legge che si sta discutendo anche alle pensioni state per lo addietro concesse, e procedere quindi, secondo l'ultima dichiarazione fatta, ad una revisione di queste pensioni, adattando ad esse le norme che si adotteranno per l'avvenire, secondo i principii da questa legge stabiliti; invece la proposta Cadorna porterebbe unicamente la revisione delle pensioni per lo addietro concesse, tenendo però per norma di questa revisione le leggi e i regolamenti che erano in vigore al tempo in cui furono concesse queste pensioni.

**SINEO.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Non può parlare sull'ordine della discussione, perchè non è ancora aperta la discussione.

Leggo la formola del signor deputato Brofferio, quindi domanderò se è appoggiata.

**SINEO.** Forse da quanto sto per dire risulterà che non sarebbe necessaria questa discussione. La proposta dell'onorevole Cadorna contiene due parti distinte; nella prima egli fissa un principio, quello della necessità di una revisione; nella seconda parte egli somministrerebbe delle norme per questa revisione. Mi pare che si potrebbe dividere non solo la votazione, ma anche la discussione; cominciare a vedere se la Camera vuole la revisione, e quindi si stabilirebbero le norme per questa revisione.

Io crederei adunque che sarebbe bene che la discussione cominciasse da quella prima parte, e allora nella seconda parte verrà il caso di riprodurre o no la tesi dell'onorevole deputato Brofferio, poichè la sua proposta si concilia benissimo colla prima parte della proposta Cadorna.

**CADORNA.** Accetto la proposta dell'onorevole deputato Sineo.

**PRESIDENTE.** Mi pare che non vi sia dissenso sopra di ciò, perchè anche l'avvocato Brofferio ha accettato il principio di revisione, di modo che questo principio è comune a tutte e due le proposizioni, soltanto si distinguono nelle norme con cui procedere a questa revisione; bisogna quindi aspettare la formola delle due proposizioni, sulle quali potrà poi la Camera deliberare.

**PESCATORE.** Ho domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Vi sono altri iscritti prima di lei.

La proposta del deputato Brofferio è così concepita:

« Le disposizioni di questa legge, ecc., saranno applicate alle pensioni concesse nei tempi addietro.

« Sarà inoltre stabilita una Commissione per rivedere anche queste pensioni al disotto di lire otto mila e ridurle, o sopprimerle, o conservarle, secondo le leggi ed i regolamenti. »

La proposta del deputato Cadorna è la seguente:

« Si procederà alla revisione e classazione di tutte le pensioni per lo addietro concesse colle seguenti norme:

« 1° Le pensioni state per lo addietro concesse a termini

di legge o di regolamento fatti in esecuzione di una legge, non andranno soggette a diminuzione; »

« 2° Si ridurranno entro i limiti fissati dalle leggi o dai regolamenti sovraccennati le pensioni che eccedano i limiti portati dalle dette leggi e regolamenti. »

**DEMARCHI.** Chiedo la parola per fare un sottoemendamento all'emendamento Cadorna. Io aggiungerei, dopo le parole: « Non andranno soggette a diminuzione » le parole: « stando però nel *maximum* di otto mila lire. »

**PESCATORE.** Domando la parola per una mozione di ordine.

**PRESIDENTE.** Chiederò prima alla Camera se appoggia le fatte proposte, e poscia sarà fatta facoltà al signor Pescatore di proporre, se vuole, altri emendamenti.

Domando se è appoggiato l'emendamento Brofferio. (È appoggiato.)

Domando se è appoggiato l'emendamento Cadorna. (È appoggiato.)

Domando se è appoggiato l'emendamento Cadorna col sottoemendamento Demarchi.

(È appoggiato.)

**CADORNA.** Accetto il sottoemendamento del deputato Demarchi.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Pescatore.

**PESCATORE.** La mia osservazione sull'ordine della discussione è semplicissima; io troyo che le tre proposizioni su cui il signor presidente ha interrogata la Camera differiscono nelle parole, ma non nella sostanza, giacchè tutte e tre le proposizioni tendono a non riconoscere al *maximum* l'effetto delle leggi antiche e dei regolamenti: tutte e tre le proposte consentono nella necessità di ridurre ai limiti delle leggi e dei regolamenti quelle pensioni che eccedessero il massimo limite; tutte e tre le proposizioni consentono in ciò che le pensioni, date anche a termini della legge e dei regolamenti, tuttavia debbono ridursi, se eccedono il *maximum* stabilito dalla legge presente, cioè il *maximum* di otto mila lire. Io domando se non sono tutte e tre d'accordo in questa idea: dunque si definiscano i termini, e l'uno o l'altro abbandoni la sua proposta e aderisca ad una sola forma.

**PRESIDENTE.** Finchè il deputato Cadorna manteneva la sua prima proposizione, non vi aveva luogo a ciò che dice il signor deputato Pescatore.

La proposta del deputato Cadorna portava che non si potesse fare alcuna diminuzione sopra le pensioni accordate per l'addietro a termini di legge e di regolamento. Le proposte del deputato Brofferio e del deputato Demarchi erano veramente identiche nella sostanza. Però dopo che il deputato Cadorna ha accettata la proposta del deputato Demarchi, ammetto che non vi sia più questa differenza. Nondimeno delle due io crederei più esatta quella del deputato Cadorna.

Leggo l'emendamento Cadorna:

« Stando però nei limiti del *maximum* fissati dall'articolo 2 di questa legge. »

**MOIA.** Prego il presidente di leggere la redazione del deputato Brofferio.

**PRESIDENTE.** Leggo la redazione Brofferio:

« Le disposizioni di questa legge saranno applicate alle pensioni concesse nei tempi addietro. Sarà inoltre stabilita una Commissione per rivedere anche le pensioni al disotto delle 8000 lire, e ridurle, sopprimerle e conservarle secondo le leggi ed i regolamenti. »

**PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La sostanza è la stessa, è solo per la redazione. Intanto darò la parola al deputato Chiò.

CHIO. Rinunzio alla parola.

REGGATORE. Mi pare che si potrebbe dire:

« 1° Le pensioni per lo addietro concesse conformi alle leggi ed ai regolamenti fatti in seguito dell'esecuzione della legge non saranno diminuite, purché non eccedano i limiti stabiliti dalla presente legge;

« 2° Le pensioni che non sono conformi alle leggi e ai regolamenti antichi, oppure eccedono i limiti della presente legge, saranno ridotte ».

ROSELLINI, relatore. Prego il signor presidente a voler rileggere la proposta Cadorna.

PRESIDENTE. « Si procederà alla revisione e classazione di tutte le pensioni per l'addietro concesse, e delle seguenti norme:

« 1° Le pensioni per l'addietro concesse a termini di legge o di regolamenti fatti in esecuzione di una legge non andranno soggette a diminuzione, stando però nei limiti del maximum fissato dall'articolo 2 di questa legge;

« 2° Si ridurranno entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti sovra accennati le pensioni che eccedono i limiti portati dalla detta legge e dai regolamenti. »

La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Signori, uno spiritoso giornale mi ha fatto l'onore di appellarmi un archivio ambulante. (ilarità) Io non so se debba dolermi oppure andar lieto di siffatto epiteto; ma quello che ben so si è che io sono veramente nel novero degli archiviati (Nuova ilarità), che sono anch'io giubilato; e che giubilo davvero singolarmente di non più sedere su certi seggi (Indicando quello dei ministri), ove veggio onorevoli e distinti personaggi, de' quali ammiro la costanza ed il coraggio, ma non invidio l'assorte.

Fornirò ora alla Camera alcuni chiarimenti sulle leggi e regolamenti che concernono le pensioni, onde la medesima sia in grado di misurare la portata del voto che sta per dare e oggi alle intimi e odora alla

A tale effetto comincerò col far presente che anteriormente al 1858 (vale a dire prima dell'emanazione del regio-brevetto che porta la data di febbraio, se non erro, brevetto che fu bensì in allora stampato, ma non fatto di pubblica ragione, perchè doveva soltanto servir di norma ai capi dei dicasteri nella proposta delle pensioni), anteriormente dico, all'emanazione di quel brevetto, non esistevano leggi speciali che regolassero il modo con cui si dovessero liquidare le pensioni. Esistevano bensì già da allora regolamenti relativi alle pensioni militari, e da quelle sulle casse delle ritenute, e non venivano applicati a determinare le norme per le altre pensioni civili. Per le quali cose quando occorreva di porre a riposo un impiegato che più non potesse proseguire nella sua carriera, ciascun ministro proponeva a quella pensione che stimava più opportuna: queste pensioni erano in generale modicissime, tranne alcuni casi esemplari del che la Camera potrà accertarsi percorrendo la lunga e numerosa lista di tali pensionati, che figurano nel bilancio, ove accanto al nome di ciascuno di essi è indicata la data della concessione della pensione. Io credo quindi che quando si vogliono far indagini e confronti si vedrà che realmente l'aumento nel numero e nella entità delle pensioni ha cominciato dapprima quando questo regolamento, poiché sebbene di medesimo non dovesse essere conosciuto, da quel momento tuttavia ogni impiegato nell'amministrazione trovò modo di averne copia, e poterlo quindi calcolare esattamente quale pensione gli sarebbe toccata in ragione degli anni di servizio e dello stipendio di cui era provvisto, cominciarono ad affluire le domande per collocamento a riposo.

Emanò poi egualmente, cioè a quell'epoca, altro regolamento relativo alle pensioni dei membri del corpo diplomatico; e, se non isbaglio, anche dei consolari, regolamento che ho veduto fatto di pubblica ragione quest'oggi in un giornale della capitale.

D'allora in poi le pensioni furono generalmente regolate dappresso la base di questi provvedimenti. E d'opo farsi un'idea di quello che s'intenda per legge e per regolamento, poichè vedo che nella proposta fatta dall'onorevole Cadorna è detto: « le pensioni concesse in virtù di leggi e di regolamenti in esecuzione delle medesime. »

Queste leggi o regolamenti in esecuzione delle medesime non esistono. I regolamenti sono gli stessi regi brevetti ora detti, perchè allora nelle cose concernenti all'amministrazione interna dello Stato, e segnatamente nelle materie relative alle finanze, si provvedeva con leggi in forma di regio-brevetto.

D'allora in poi pertanto tutte le pensioni furono regolate sulla base di quei brevetti, ma non potrei però asserire in modo assoluto che nella liquidazione di tutte le pensioni assegnate in dipendenza de' medesimi stansi ancora strettamente osservate le relative norme. Naturalmente questi brevetti, come tutte le leggi, danno luogo a qualche dubbio, e quindi a discussioni ed interpretazioni.

Ora l'interpretazione venendone fatta in ciascun Ministero in occasione di proposta di pensioni degli impiegati da ciascuno di essi dipendenti avvenne che in certi Ministeri fu interpretato più largamente, in certi altri più ristrettamente. Ne darò alla Camera un esempio: diceva quel regolamento che l'impiegato che avesse continuato per dodici anni nella stessa carica ed ufficio avrebbe avuto ragione, in occasione della giubilazione, ad un aumento che poteva salire sino al quinto della pensione ordinaria che gli sarebbe toccata in ragione degli anni di servizio che aveva e dello stipendio che aveva goduto negli ultimi tre anni. Era poi determinato nello stesso regolamento un maximum della pensione che non doveva essere oltrepassato. Questo maximum era concesso dopo 40 anni di servizio, se non erro. Dunque in qualche Ministero si adottò in massima che dal momento che un impiegato in ragione degli anni di servizio che aveva, se veniva a conseguire il maximum della pensione, quantunque fosse rimasto 12 anni nella stessa carica, e collo stesso stipendio, non poteva più conseguire questo quinto in più. In altri invece si credeva che si potesse tuttavia assegnare all'impiegato quel quinto di più. Questa diversità di sistema non fu di difficile discernimento, e fu fonte delle ineguaglianze che ancora sussistono e che diedero luogo a fondate lagnanze.

Ora se la Camera vuole che tutte le pensioni siano rivedute e liquidate dappresso lo stesso sistema, ma conformandosi al regolamento che allora esisteva, io non avrei osservazioni in contrario a fare, poichè credo che se fu fatta una proposta più larga di quella che la legge portava, ciò debba attribuirsi ad errore, e non possa costituire un diritto assoluto che debba essere rispettato, ma se si trattasse di applicare altre norme che quelle in allora stabilite, non saprei vederne la giustizia.

Qui però non lista tutta la difficoltà.

Vi sono pensioni concesse prima dell'emanazione di qualunque regolamento.

In generale questi pensionati furono meno ben trattati di quelli che vennero dopo, e tuttavia siccome la loro pensione non fu basata sovra un preesistente regolamento, se si adottasse la disposizione di non contemplare che le pen-

sioni concesse in virtù di legge o di regolamento, queste pensioni cadrebbero, e costoro ne rimarrebbero privi.

*Voci.* No! no!...

**DI REVEL.** Io credo che le proposte, quali sono fatte, conducono a questo risultato; la Camera si faccia nuovamente leggere l'emendamento, e ne rimarrà convinta; ed io dico che questo non sarebbe giusto, perchè, ripeto, prima dell'emanazione del regio brevetto del 1835 il numero e la quantità delle pensioni era assai minore di quello che non lo fu dopo. Dirò di più che il brevetto del 1835 concede in certi determinati casi anche pensioni a favore delle vedove, lo che non si faceva prima dell'emanazione di quella legge, sebbene in certi casi fosse stata concessa qualche sovvenzione a vedove. Dirò ancora, e questa è cosa che quelli che appartengono alla magistratura la possono conoscere, che le pensioni prima del 1835 erano assai tenui; che raro era il caso di pensioni concesse a magistrati, mentre che dopo tale epoca colui che contava già quei tanti anni di servizio, e pei quali sapeva che gli toccava una determinata pensione, più facilmente si dispose a domandare un riposo che altrimenti non avrebbe sollecitato.

Io ho detto alla Camera quanto a me consta a questo riguardo; non voglio entrare maggiormente nel merito della questione, poichè nella posizione speciale in cui mi trovo il mio dire sembrerebbe interessato, sebbene io senta e sappia di non essere mai stato dominato da veruna considerazione di privato interesse.

**PRESIDENTE.** Sembrami che l'entrare in discussione sopra qualunque siasi delle proposizioni fatte dal deputato Cadorna, relativamente alle pensioni per lo addietro concesse, potrebbe forse nuocere all'economia della legge, perchè gli articoli 5, 6 e 7 della medesima provvedono appunto agli altri casi per l'avvenire.

Si stabilisce all'articolo 5 che non si concederà d'ora innanzi verun titolo o grado d'impiego non effettivamente coperto, tranne in occasione di collocamento a riposo; all'articolo 6 si stabilisce che sarà fatta una classazione generale degli impieghi in proporzione tanto degli stipendi, come delle pensioni; laonde mi pare che la provvidenza relativa alle pensioni state concesse per l'addietro sarebbe forse meglio collocata se venisse dopo tutte le disposizioni che riguardano l'avvenire; così che questo articolo 4, comunque venga definitivamente redatto, dovrebbe tener dietro all'articolo 7. Dico questo unicamente per determinare quale, a mio avviso, sarebbe la miglior sede di questo articolo; ma poscia che la discussione è già cominciata, credo che si possa finire, salvo a porlo poi a suo luogo.

**ROSSELLINI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mellana.

**ROSSELLINI, relatore.** Come relatore della Commissione vorrei fare un'osservazione.

**PRESIDENTE.** La parola è ora al deputato Mellana.

**MELLANA.** Se ho bene inteso, queste due proposte tendono a un doppio fine: a provvedere cioè alle pensioni acquistate per legge, per regolamento, o per brevetto, secondo quelle norme che verranno stabilite, e inoltre a dare una sanzione legale a tutte le altre pensioni. Io invece vorrei restringere esclusivamente la nostra deliberazione al primo oggetto, e quanto al secondo, inviterei il signor ministro a presentare una legge. E ne do la ragione. In un Governo costituzionale non si conoscono per legittime, se non quelle pensioni che sono date in forza di una legge, o di un regolamento emanato da una legge; pertanto tutte quelle pensioni che non siano state conferite, o per legge o per regolamento,

o per brevetto non possono avere da noi la sanzione legale, se prima non sia a tal uopo presentata e votata una legge. Adottando adunque la mia proposta, si eviterebbe, sembrami, ogni inconveniente. Il Ministero, nel presentarci la legge, indicherebbe nominativamente tutti coloro che hanno già sin d'ora qualche pensione in forza di legge, o di regolamento. Il Parlamento delibererebbe sulla convenienza o non di riconoscerle e confermarle.

E sopra ciò insisto, perchè il fatto stesso del Ministero dimostra non essere bene che per noi si approvino in generale tutte quante le pensioni che furono fin qui concesse; giacchè, pochi giorni sono, un impiegato il quale era iscritto per una pensione di lire tre mila sul bilancio del Ministero degli esteri ricevette per via di lettera l'annuncio che dal primo luglio in poi quella pensione più non gli verrebbe corrisposta.

A questo riguardo ho udito a dire qui nella Camera che il Ministero ha usato d'una facoltà che gli compete: io non lo contesterò, ma dico che se il Ministero ciò poteva fare per lo passato, a maggior ragione lo potrà fare ora il Parlamento: laonde io insisto affinché la Camera voglia puramente restringersi, per ora, a dichiarare che « saranno ridotte in conformità della presente legge le pensioni state concesse per legge o per regolamento in esecuzione di una legge; » invitando del resto, quanto alle altre, il Ministero a presentare al Parlamento una legge in proposito, perchè io non vorrei che la Camera fosse chiamata a dare la sua sanzione a ciò che ignora: a vece che quando avesse sott'occhio la tabella ufficiale delle pensioni e il progetto ministeriale, potrebbe con assai più cognizione di causa, epperò con maggiore giustizia e sapienza deliberare sulla condizione di quei pensionari i quali fruiscono pensioni non ad altro titolo fuor quello del beneplacito del Re. (*Rumori*)

Conchiudo perchè la Camera formoli un invito al Ministero affinché presenti questa legge; e persisto nel credere che se dichiarassimo fin d'ora che tutti quelli che attualmente hanno pensioni di ritiro debbano raggugliare il loro diritto ai principii sanciti in questa legge, noi eccederemmo i nostri poteri e violeremmo le forme legali. (*Rumori*)

*Voci.* È fuori della questione.

**PRESIDENTE.** Noto al deputato Mellana che prima del 1835 non esisteva una legge od un regolamento che regolasse le pensioni. Esse venivano concesse dal Re in forza di quella piena autorità che egli aveva. Secondo la proposta Di Revel, queste pensioni date dal Re prima che vi fosse una legge o regolamento che le regolasse verrebbero pareggiate, quanto alla loro validità, a quelle date posteriormente.

**MELLANA.** Prego il signor presidente e la Camera a voler ritenere che io non avevo punto fatta menzione di pensioni concesse con regio brevetto, perchè questo aveva veramente forza di legge. — Io ho inteso parlare unicamente di quelle che dopo uno o pochi anni di servizio erano concesse per solo beneplacito del Re, senza che si osservasse alcuna forma legale; quanto a queste, non può avervi dubbio che al modo istesso con cui senza formalità si concedevano, possono senza formalità rivocarsi, secondo chiarisce il fatto del Ministero che ho poc'anzi citato.

Io insisto perciò nella mia proposizione.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Osservo in punto di fatto all'onorevole preopinante che l'assegnamento dell'impiegato, di cui egli ci ha testè parlato, non era una vera pensione, ma un maggior trattenimento. La pensione è vitalizia, il maggior trattenimento non lo è, epperò può essere rivocato.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Brofferio.

**ROSSELLINI, relatore.** Chiedersi di fare alcune osservazioni non gioverebbe a nessuno. Io non ho nulla da dire.

Comincerò dal dire che l'osservazione, ultimamente fatta dall'onorevole deputato Di Revel trovò suo luogo anche nel seno della Commissione; intendo parlare di quelle pensioni che vennero concesse anteriormente al 1835, quando cioè non esisteva legge alcuna che regolasse questa materia delle pensioni; dico adunque che anche nel seno della Commissione si parlò di quelle pensioni, e si mossero quei dubbi medesimi sui quali il conte Di Revel ha testè richiamata l'attenzione della Camera: la Commissione si risolvette in quel modo che apparisce dalla sua relazione, dove è detto: « Vuolsi finalmente avvertire che prima dell'anno 1835 niuna legge era intervenuta a regolare la materia delle pensioni: è parso alla vostra Commissione che le pensioni accordate anteriormente a quel tempo si debbano per analogia assimilare a parità di titoli a quelle che furono concesse posteriormente al 1835. » Queste parole vi esprimono, o signori, la sentenza unanime della Commissione circa a questo punto.

La Commissione non ha creduto di dover inserire queste sue conclusioni nella legge, imperocchè le è parso che fossero una troppo semplice e natural conseguenza dei più elementari principii della equità e della giustizia: ma se la Camera lo credesse necessario, si potrebbe facilmente introdurre nella legge stessa il paragrafo della relazione testè letto.

Diro ora qualche cosa dei vari emendamenti che sono stati proposti all'articolo 4. E in primo luogo osserverò che questi emendamenti, considerati così in complesso, a quanto mi sembra, tendono tutti a confondere certi principii molto semplici che la Commissione aveva stabiliti per base del suo lavoro; a questo proposito io non posso a meno di dire che temo forte che dove questa confusione si introducesse nella legge, la sorte di lei potrebbe rimanerne grandemente compromessa. Io quindi pregherei la Camera a voler mantenere le distinzioni che la Commissione aveva fatte. Inanzi a tutto, la Camera riconoscerà che c'è una differenza grande tra gli stipendi e le pensioni: su questo punto io non posso accettare la dottrina del deputato Brofferio; gli impiegati, come tutti sanno, sono revocabili; fra l'impiegato e lo Stato non esiste alcun contratto il quale non possa da un momento all'altro rescindersi tanto dall'una come dall'altra parte: onde nessuno negherà che il legislatore possa, senza offendere alcun principio di giustizia, senza ledere alcun diritto acquistato, che possa, dico, scemare lo stipendio di un impiegato, quando ci siano buone ragioni per così fare.

Quanto alle pensioni la cosa è diversa; dal momento che una pensione è stata concessa a termini di legge, havvi veramente diritto acquistato: la legge dirà, a cagion d'esempio, che l'impiegato in capo a 30 anni di lodevole servizio otterrà una determinata pensione di ritiro; questa disposizione della legge stabilisce un vero contratto tra lo Stato e il funzionario, il quale avendo con 30 anni di lodevole servizio soddisfatto alle condizioni di esso contratto, ha acquistato un vero diritto a quella pensione.

Parve adunque alla vostra Commissione che una pensione concessa a termini di legge dovesse riguardarsi come intangibile, che non potesse diminuirsi con una innovazione susseguente e in questa sentenza la Commissione stessa si trovò unanime, come già ebbi l'onore di dirlo.

Quanto poi alle altre pensioni, al certo in grandissimo numero che furono concesse per mero favore, e che si trovano in contraddizione colle leggi e coi regolamenti; quanto, dico, a queste pensioni, la Camera non può esitare a trattarle con

tull'altra regola; ad esse può applicarsi liberamente la riforma proposta nel progetto di legge per modo che ogni disordine, ogni abuso, ogni scandalo sparisca. Perciò io accettava, come ho dichiarato in principio, il primo emendamento Demarchi, accettava altresì l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cadorna; ma quando il deputato Demarchi aggiunse le parole *purchè non oltrepassino il maximum stabilito in questa legge*, parole le quali avrebbero per effetto di assoggettare a una diminuzione anche le pensioni state per l'addietro concesse a termini di legge, io confesso che questa aggiunta mi dispiacque; imperocchè io vidi in essa la negazione di quel principio che aveva servito di base alla distinzione fatta dalla Commissione, e mi si permetta di ripetere che questa negazione potrebbe compromettere la sorte della legge che tanto ci preme di mandare ad esecuzione.

E qui credo opportuno di sottomettere alla Camera alcuni dati che sono perfettamente esatti: nel bilancio del 1849 il numero delle pensioni eccedenti il *maximum* di otto mila lire era solamente di quindici; la somma complessiva di queste pensioni ascendeva a lire 160,000 all'incirca; riducendo adunque al *maximum* di lire otto mila le anzidette pensioni, vede la Camera che il risparmio sarebbe di lire 40,000; osservo di più che dal 1849 in poi due di quelle pensioni, anzi le più cospicue, una di lire 18,000, e l'altra di lire 20,000 si estinsero per la morte dei pensionati: ond'è che presentemente le pensioni eccedenti le otto mila lire sonosi ridotte a lire 13,000: e l'economia che si potrebbe fare su queste sarebbe tutto al più di lire 20,000.

**VALERIO I.** All'anno.

**ROSSELLINI, relatore.** Io dico che, per ottenere fin d'ora un sì meschino risparmio, non si deve violare il principio che la Commissione aveva posto per base delle sue distinzioni: mi parrebbe molto più saggio di lasciare che queste pensioni si estinguessero naturalmente di per loro stesse.

**DEMARCHI.** Domando la parola per un fatto personale.

Il deputato Rosellini si lagna che io abbia aggiunto questo emendamento; ma io debbo dichiarare che fui costretto a proporlo dalla necessità di mettere d'accordo l'articolo 4 coll'articolo 2. L'articolo 2 dice: « Dalla stessa epoca in poi nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere di pensioni o vantaggi eccedenti il complesso di 8000 lire all'anno. » Se noi coll'articolo 4 stabiliamo che possano tuttavia star ferme le pensioni eccedenti le 8000 lire all'anno, siamo in contraddizione coll'articolo 2. (Bravo!)

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore propone un altro emendamento così concepito:

« Si procederà ad una generale revisione delle pensioni state per l'addietro concesse. »

« Quelle fra le dette pensioni che si considerano concesse in esecuzione ed in conformità di leggi o regolamenti anteriori non potranno essere diminuite fuorchè a termini della presente legge. »

**PESCATORE.** Domando la parola per svilupparlo.

Riassumendo tutta la discussione sin qui fattasi, parmi che essa possa ridursi a questi sommi capi: doversi cioè procedere ad una generale revisione di tutte le pensioni state per l'addietro concesse in conformità delle leggi anteriori, e queste pensioni non dover essere diminuite salvo nel caso in cui contraddicano alle disposizioni della legge presente, e ne eccedano i limiti.

Vero è che, secondo ci ha spiegato il deputato Di Revel, vi sono molte pensioni le quali non vennero concesse in esecuzione di leggi o regolamenti anteriori, perchè questi non esistevano, e che in conseguenza non possono invocare

fondamenti positivi e legali, ma che appunto perchè non esistevano leggi e regolamenti quando furono concesse, non possono dirsi contrarie né alle leggi, né ai regolamenti. E siccome piace alla Camera di statuire su queste pensioni, è impossibile che si provveda con una disposizione generale, dovendosi distinguere due categorie fra loro ben diverse.

Riguardo cioè alle pensioni dall'antico potere concesse sul fondamento di un equo compenso, si potrà procedere ad una revisione generale, ma si rispetteranno i diritti acquistati in dipendenza di leggi o regolamenti positivi; in quanto alle pensioni che non hanno altro appoggio che quello dell'equità stata apprezzata dal potere assoluto, io dico che la Camera debbe rivederle, ma non può altrimenti provvedere sopra di esse, salvo prendendo ad esame le circostanze speciali nelle quali furono date; giacchè, o signori, l'equità si apprezza in vista delle circostanze di fatto, e non secondo semplici norme generali.

Io, col mio emendamento, propongo adunque di dichiarare quello che non si farà, anzichè stabilire sin d'ora quello che si potrà fare.

Questo sarà oggetto di una redazione particolareggiata ed indicatrice delle singoli specie. Dichiarando inviolabili le pensioni state concesse in esecuzione della legge ed in conformità di essa o dei regolamenti e delle pratiche generali, noi non faremo che riconoscere i diritti acquistati.

Quanto alle altre che furono concesse arbitrariamente, benchè con un fondamento di equità più o meno rettamente apprezzata dal potere assoluto, provvederanno i legittimi poteri dello Stato.

Io credo che si avranno tutti i riguardi o dettati dall'equità, o richiesti anche dagli interessi che queste pensioni possano aver creati, non che al lungo possesso; ma la Camera non può, a mio avviso, vincolarsi sin d'ora assolutamente sopra alcuno di questi punti; solamente le conviene dichiarare che sarà istituita una Commissione la quale riveda tutte queste pensioni.

*Voci. La chiusura!*

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Sebbene le ultime osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore si accostino più da vicino alla mia opinione che è quella che alle cose passate convenga il meno possibile toccare; poichè chi ha dato queste pensioni è però sempre il magnanimo Re datore dello Statuto (*Rumori*), io mi prendo la libertà di osservare ancora alla Camera che nel corso della discussione si fecero già quattro diverse proposte su quest'articolo: avvi cioè la proposta primitiva del deputato Demarchi, poi quella della Commissione, la quale lascierebbe intatte tutte le pensioni portate anche da semplici regi provvedimenti; seguono poi gli emendamenti del deputato Brofferio, del deputato Cadorna, e per ultimo del deputato Pescatore.

Ora io dichiaro schiettamente che fra tanti emendamenti e sotto-emendamenti il mio giudizio pende incerto per modo che non saprei oramai qual voto dare; epperò propongo che siano tutti rimandati alla Commissione, la quale se ne faccia carico e ne riferisca alla Camera.

**PRESIDENTE.** Rileggerò la proposta Pescatore. (*La legge*)

**CADORNA.** Domando la parola.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** La proposta sospensiva da me proposta deve aver la precedenza.

**CADORNA.** La proposta fatta dall'onorevole deputato Pescatore in sostanza consiste in ciò che nulla si decida per ora per tutte quelle pensioni che non risultino conformi alle leggi od ai regolamenti. Ma io domando: che cosa siamo qui

per fare? Per fare una legge la quale dia norme alla revisione delle pensioni tutte, senza veruna distinzione. Se lasciamo stare come sono tutte quelle che non sono conformi alle leggi, tralasciamo di occuparci di questo soggetto, e ne avremo il medesimo frutto. Ma se vogliamo che anche queste pensioni siano rivedute, dico e ripeto che non è possibile che una Commissione od il Ministero facciano quest'operazione, se non hanno qualche regola per farla. Se non fissiamo queste norme, la discussione che non vogliamo fare ora la faremo assai più inutilmente allorchando la revisione sarà stata fatta con norme da noi non approvate. Allora, che avverrà? Avverrà, o signori, che noi probabilmente non approveremo le norme adottate nella revisione e la manderemo a vuoto, o, per non rifare tutto il lavoro, e non allontanare il conseguimento del nostro scopo, le dovremo, nostro malgrado, subire.

Sostengo adunque che è assolutamente necessario che ad ogni modo siano stabiliti principii generali per tutti i casi i quali debbono regolare la revisione delle pensioni. Questa revisione dovrà farsi dopo l'approvazione della presente legge, e quella medesima non sarà un'operazione definitiva: giacchè per diventare definitiva dovrà essere assoggettata alla sanzione del Parlamento; dopo di che passerà a fare una parte normale del bilancio. È manifesto che il Parlamento dovrà, dopo l'operazione materiale della revisione, occuparsi di quest'altro oggetto, cioè dell'applicazione che si sarà fatta dal Ministero o da una Commissione dei principii che con questa legge avremo stabiliti. Ma in allora avremmo qualche cosa di concreto; in allora impareremmo la discussione con uno scopo che potremo con tutta probabilità raggiungere. Chè se non adottiamo ora alcun principio, se lasciamo che siffatta revisione si faccia senza norme prestabilite, ci mettiamo nel rischio di far eseguire un lungo lavoro inutilmente, di aver perduto il tempo oggi, di fare perder tempo al Ministero, di perderlo quando discuteremo per la seconda volta una simile questione, e, quel che più monta, di non raggiungere il nostro scopo, perchè morranno tutti i pensionati prima che da noi si sia fatto qualche cosa di buono o di utile.

Per tali motivi non posso accettare la proposta dell'onorevole mio amico il deputato Pescatore, che in sostanza consiste nel dire che ora, in ordine alle pensioni che non sono conformi alla legge, non si farà niente.

**PRESIDENTE.** Domanderò se la proposta di sospensione fatta dal ministro Galvagno è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metterò ai voti dapprima la proposta del rinvio degli emendamenti alla Commissione.

**DEMARCHI.** Faccio osservare alla Camera che la Commissione non si potrà metter d'accordo sopra siffatti emendamenti, perchè la Commissione ha proposto l'articolo 4 che è contrario ad essi tutti, e che la maggioranza della medesima persisterà nel suo articolo 4.

**PRESIDENTE.** Rispondo al deputato Demarchi che la maggioranza della Commissione non ha parlato; di modo che, non conoscendone le intenzioni, debbo porre ai voti la proposta di rinvio.

**VIGNA.** Ha parlato sull'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Ha parlato la minoranza.

**ROSELLINI, relatore.** In quanto a me, combatto questa proposta di rinvio alla Commissione, perchè non mi pare che le cose dette abbiano punto intricato la questione. Io vedo solamente che vi sono due principii opposti in conflitto; ma il conflitto non è confusione, onde non parmi che

vi è un motivo di rimandare gli emendamenti alla Commissione...

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio alla Commissione...

BROFFERIO. Domando la parola contro la proposta...

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE. La Commissione a cui saranno inviati tutti gli emendamenti che furono proposti...

Conoscendo i particolari di ciascuna di queste, potrà la Camera stabilire una regola certa e pratica...

Voci. Ma no, tutt'altro! Bisogna pur fare qualche cosa!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio alla Commissione di questi emendamenti.

BROFFERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BROFFERIO. Signori, avvi un punto sul quale parmi che siamo tutti o quasi tutti d'accordo...

La prima parte, su cui pare che tutti consentiamo, è questa, che la disposizione della presente legge debba essere applicata a tutte le pensioni indistintamente.

(I deputati Lanza e Rosellini acclamano di no.)

Noi sono i deputati Lanza e Rosellini? Me ne duole; ma con loro buona pace continuo a credere che la maggioranza sia in questo conveniente, malgrado le contrarie loro manifestazioni.

La difficoltà consiste, a parer mio, nella revisione delle pensioni. Chi le vorrebbe rivedute secondo i principii generali dell'equità...

Signori, o noi vogliamo procedere con esattezza legale, ed allora, diciamo le cose come stanno...

Al tempo del dispotismo la volontà del Re era legge, anzi il Re stava sopra la legge; un atto qualunque vestito della regia firma, come ebbero più volte a giudicare i supremi magistrati...

Esistono pensioni scandalose, pensioni che furono ricompense di colpevoli transazioni e di atti di sangue...

Voi vi turbate: questo che io vi rappresento vi sembra troppo rivoluzionario. Ah! se domani fossimo sovrachiali dalla reazione austriaca, vedreste se i nostri fieri avversari avrebbero tanti riguardi...

Usciamo da queste ambagi e prendiamo una deliberazione schietta e decisa.

La mia Commissione, con pieni poteri di rivedere le pensioni del passato, voi non la volete, io lo so: dunque non vi sia proposta.

Ma badate che, respingendo una revisione politica per adottare una revisione legale, voi dovete prepararvi, volendo essere coscienti e leali, a subire tutte le conseguenze della legalità...

Nel bivio, che ci rimane a fare?

Io non vedo altra più opportuna soluzione che questa: la legge di riduzione delle pensioni sia comune per tutti; né odii, né riguardi, né affetti ci consiglio; il passato ed il presente siano pesati con egual lance; e tutto si corregga con questo semplice emendamento:

Le disposizioni di questa legge saranno applicate a tutte le pensioni indistintamente.

Così, o signori, se non si dirà che abbiamo avuto il coraggio d'uomini politici, si dirà almeno che avemmo la probità di uomini giusti e leali.

MELLANA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Rispondo brevi parole all'onorevole deputato Brofferio.

Io non istò né per l'una, né per l'altra delle sue proposte (Rumori); io dico che tutti i diritti che aveva il Governo assoluto sono passati nel Governo che attualmente ci regge (Rumori); e dacché si cerca di porre una diversità tra quello che era già una legge per il Governo assoluto e quello che non lo era...

IOSTI. Sarò brevissimo, e dirò che io acconsento nelle teorie dell'avvocato Brofferio.

Vi hanno certe fasi nella vita delle nazioni e degli uomini, in cui non è più possibile ritornare sul passato. Uno di questi fatti lo veggio nella Ristorazione, quando fu sanzionato il principio dell'acquisto e della vendita dei beni nazionali.

Signori, tutti abbiamo il diritto quanto il dovere di dire la nostra opinione in questa materia. Io mi assumo la responsabilità delle mie parole, e non curo né il prestigio dei ministeriali, né la critica de' miei amici, quando ho un'opinione

diversa dalla loro. (Bravo!) Ora, in questa circostanza secondo me, se noi vogliamo sindacare il passato, io dichiaro che non siamo giuristi competenti.

Se noi avessimo imposto la Costituzione alle persone che dominavano, avremmo la facoltà di riprovare il loro operato, ma la Costituzione ci fu donata, e chi ce la dava non ci conferiva punto il diritto annesso che noi potessimo disapprovare in tal modo la loro condotta passata. (Bravo! a destra — Segni di assenso a sinistra)

Gli abusi sono una cosa, ma ciò che fu decretato nell'ordine delle regole di quei tempi deve sussistere, tuttoché quelle norme non concordino col criterio di questi tempi; questa è la mia opinione, se voi toccate gli stipendi passati, dovete regolarli col criterio di quei tempi, e limitarvi a vedere se furono osservate le formalità di quei tempi, se non fu sorpresa o falsata la volontà del principe, e non altro.

Se voi adesso, fissando il *maximum* della pensione ad otto mila lire, credete poter ridurre le maggiori già sanzionate da regolamenti anteriori e diversi, voi entrate in una questione di diritto la quale non saprei bene se possa essere facilmente sciolta da abili giurisperiti.

Io mi attengo sempre alle questioni possibili, alle questioni di fatto e di realtà, di prudenza e di equità, perché in politica sono le sole vere e reali.

Se il mondo dovesse regolarsi sulle massime di severa giustizia, il mondo non esisterebbe più (ilarità); il mondo cammina per transizioni: la logica dei fatti è una catena di fatti accettati o ripudiati, d'onde la legalità pratica, la quale accetta certi fatti compiuti, li subisce ed anche approva. Signori, non ci è via di mezzo: o riconoscere il passato, o entrare in misure rivoluzionarie, ond'io che prevedeva gli inconvenienti, le difficoltà di formulare questa legge, nel fondo ne accetto tutto lo spirito, mentre ne ripudio la forma; ed è per questo motivo che io annuisco alle proposizioni del mio amico deputato Brofferio, perchè le accettava come principi, norma di giudizio nella discussione del bilancio, ma non avrei potuto impormeli per legge che non avesse potuto modificare secondo le circostanze e secondo anche la semplice circostanza di prudenza e di convenienza.

Concludo ripetendo quello che ho detto ieri: che io non voglio occuparmi del passato, ma sibbene del presente, a riformare il quale mi troveranno più severo, molto più deciso, e meno riguardoso verso i pregiudizi e gli usi del passato.

**NIGNA, ministro delle finanze.** Io che devo naturalmente desiderare che dai provvedimenti che si prendano dalla Camera sorgano tutti i mezzi di economia possibile, pure debbo esprimere il modo di pensare in questa questione in un senso inverso, però molto moderato.

Io credo che noi siamo qui per voler fare una legge che provveda a stabilire delle norme regolari per l'avvenire in una misura che sia comportabile collo stato nostro, e rimediare agli errori del passato se ve ne furono.

Tuttoché io non sia legale, e che la questione sia piuttosto legale che altro, mi permetterà la Camera che io esprima un sentimento di una legalità naturale, ed è questo: io non credo che si possa, volendo stare nella legalità, poggiare sulle stesse basi per le pensioni passate e per le pensioni che si devono concedere nell'avvenire. Se noi vogliamo tenere una via che veramente esprima il rispetto al passato in quel limite che la giustizia prescrive, noi possiamo arrivarci correggendo anche gli errori del passato, e questo è il mio sistema. Pel passato vi era una legge o decreto che stabiliva il *maximum* delle pensioni, credo in 10,025 lire, ora il ma-

ximo è di 8000 lire, lo vedo che il *maximum* di 8000 lire per l'avvenire è precisamente quello che io dovrebbe adottare, perchè è discretamente cospicuo, e credo che quando un individuo ha servito il paese e si ritira con 8000 lire di pensione non deve lamentarsi; ma per coloro che hanno avuto una pensione maggiore dietro una legge, io non veggo con quale diritto di giustizia si verrebbe ora a toglierla loro. Noi dobbiamo esaminare tutto quello che eccede quel *maximum*, ed io credo che con questo sistema noi stabiliremmo un rispetto al passato fatto dietro le regole legali di quei tempi, ed otterremmo veramente l'effetto per l'avvenire in quel limite che la Camera giudica conveniente.

Al giorno d'oggi io credo che in linea di risultato, dalle somme che questo produrrebbe, la cosa deve essere minima: quando, dico, fossero ristrette regolarmente le pensioni al *maximum* di allora, avremmo stabilito anche un principio di conservazione per quei provvedimenti che erano legali, e ne verrebbe inoltre un credito alla nostra amministrazione dal rispetto alle amministrazioni passate nelle parti legalmente esercitate. Io proporrei dunque che, lasciate intatte le pensioni antiche state liquidate regolarmente, si rivedano le altre, acciocché, secondo il proverbio volgarissimo che *errore non paga debito*, chi ha avuto più di quello che gli si doveva, abbia la compiacenza di lasciarlo; io, che non sono pensionato, nè forse pensionabile, posso dire schiettamente come la penso su di ciò, ed il parer mio si è che queste pensioni furono accordate per errore (perchè anche un favore eccessivo è un errore); quindi noi abbiamo diritto di correggere gli errori; forse noi ne faremo dei nuovi (ilarità); ma vuol dire che chi verrà dopo noi correggerà i nostri, come noi correggiamo quelli di chi ci ha preceduti.

In un sistema di questa natura io dico che la coscienza ci entra moltissimo. Noi diremo a chi verrà: voi sarete pensionati dietro il sistema che sanziona la Camera, mentre essa rispetta anche i diritti acquistati dagli impiegati che, in sostanza, fanno un contratto di opere col Governo, perchè colui che sacrifica la sua vita dietro il calcolo che sapeva di aver quella tale pensione, non potrebbe più chiamarsi pregiudicato, essendo rispettato il sistema in allora vigente e contemporaneamente non potrebbero lagnarsi coloro che, nello stato attuale, sanno che per legge viene loro ridotta la giubilazione a quella somma che le forze del paese comportano: ragione per cui io credo che questi due principi possano stare in presenza, e che a norma di giustizia debbano essere presi entrambi in considerazione.

Per questi motivi crederei che, rimandando alla Commissione l'articolo coll'incarico di presentare un progetto sopra queste basi, noi otterremo una soluzione la quale sarà mantenuta nel seguito che farà questa legge, diversamente metteremmo forse a rischio la legge di non avere il suo effetto per una certa riserva che può avere taluno di non voler troppo toccare quello che legalmente si è acquistato.

**PRESIDENTE.** Osservo al signor ministro che la proposizione dell'invio alla Commissione è già stata appoggiata.

**NIGNA, ministro delle finanze.** Ebbene, la corrogo; pregherei la Camera onde voglia prendere in considerazione le mie osservazioni che io ho espresso forse in modo informale, ma che la Commissione potrà modificare e regolarizzare, tenendo però per base due punti essenziali, cioè il punto legale del passato, ed il punto che si debba constatare mediante decreto della Camera.

**VOCI.** La chiusura!  
**CANONICA.** Chiedo la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Si è chiesto la chiusura; se ella vuole fare una dichiarazione, vi saranno altri che vorranno pure farla, ed oserò, qualunque sia, moderarla e condurre a termine.

**PRESIDENTE.** La parola allora è al deputato Jacquemond-Antoine.

**JACQUEMOND-ANTOINE.** Il me semble que la question, tant que j'ai pu la suivre jusqu'ici, est suffisamment débattue.

La proposition faite par M. Cadorna, à laquelle M. Demarchi s'est rangé en y ajoutant un sous-amendement, résout parfaitement les difficultés, attendu qu'elle établit d'abord les principes de la révision de toutes les anciennes pensions, et ensuite les règles d'après lesquelles doit être faite cette révision, lesquelles règles sont en parfait accord avec l'article 2 déjà voté.

De plus, la proposition Cadorna-Demarchi établit que les anciennes pensions qui, sans dépasser le maximum de 8000 francs, n'auraient cependant pas été accordées conformément aux lois et règlements anciens, seront réduites dans les limites fixées par les dites lois et règlements.

Cette disposition tranche un grand nombre d'abus; car les pensions vraiment abusives sont celles qui ont été octroyées par faveur, en contravention des lois anciennes, telles que les lois de 1833, qui posaient des règles réelles, quoique un peu larges, le grand mal du régime despotique, à l'égard des pensions et de toutes les autres choses, consiste en ce que les lois économiques qu'il posait étaient à tous moments mises en oubli.

La protection et le patronage étaient au-dessus de toutes lois et tout règlement.

Cela posé, j'exhorte vivement la Chambre, à en finir avec la présente discussion, et à repousser toutes les autres propositions, soit parce que les unes sont vagues et ne définissent rien, soit parce que les autres, en voulant trop préciser, finiront par entraver la discussion et amener, peut-être, le rejet de la loi.

En votant, comme je vous en prie, la proposition Demarchi et Cadorna, nous aurons au moins voté un principe, le principe par lequel aucune pension, ancienne ou nouvelle, ne pourra dépasser le maximum de 8000 francs à partir du premier janvier 1854. De plus, nous aurons voté en maxime positive la révision de toutes les vieilles pensions abusives, au-dessous de 8000 francs; voilà ce qui est clair et formel.

Quant aux autres difficultés, encore nombreuses, ce sont des questions que l'on pourra vider plus tard, quand on en aura le temps. Maintenant, nous avons deux principes acquis; il faut nous en saisir, et les arrêter en formule législative, sans désenrayer.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti le proposte state fatte.

La prima sarebbe quella del deputato Brofferio che è la

Messa ai voti; non è approvata.

Viene dopo quella del deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Favorisca di dare la precedenza a quella del deputato Cadorna.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la proposta del deputato Cadorna.

**CADORNA.** Chieggo di fare una dichiarazione.

Io non sono amante, o signori, delle questioni accademiche. L'onorevole mio amico deputato Rosellini è venuto a dirci che le pensioni che andrebbero soggette a diminuzione, siccome accidenti di lire 8000, sono in un numero che

L'aggiunta fatta dall'onorevole signor Demarchi alla seconda parte della mia proposta non produrrebbe nei bilanci che una economia di qualche migliaio di lire. Soggiungerò che parecchie di queste pensioni sono contrarie alle leggi, come udiste dal deputato Demarchi, e che perciò sarebbero riducibili a termini dell'ultima parte della mia proposta. Io sono pur sempre convinto che possiamo con perfetta legalità ridurre anche queste pensioni, delle quali poi non ve ne ha neppure una che esista in forza veramente di una legge. Sarebbe infatti strano che una pensione di 20,000, 50,000, 100,000 lire od altro simile abuso, non fosse riformabile per l'avvenire pel pretesto che, indipendentemente dalla forma legislativa, il Re vi abbia, sotto il Governo assoluto, posto il suo nome. Perciò sostengo che avremo diritto, con una disposizione generale, di fare delle modificazioni a questo riguardo. Ma, allo stato attuale delle cose, mi pare che la questione di fatto assorba completamente quella di diritto, e che renda inutile questa seconda. Ora, siccome tutto il dissenso manifestatosi nella Camera si riduce a questo punto, e per altra parte io vorrei assicurare la riuscita di questa legge, così, bilanciate le ragioni di convenienza, credo che, allo stato in cui sono ridotte le cose, la Camera potrebbe, senza inconvenienti, prescindere dall'aggiunta fatta alla seconda parte della mia proposta.

**Voci:** Ai voti! ai voti!

**DEMARCHI.** Se non vi si opponesse l'articolo 2, questo io non lo proporrei; ma lo debbo proporre per un principio di giustizia, e lo debbo mantenere per non metterci in contraddizione coll'articolo secondo.

**Voci:** Ai voti! ai voti!

**ROSSELLINI, relatore.** A me pare che la proposizione fatta dal deputato Demarchi non abbia nessun peso.

Io non vedo che ci sia questa contraddizione coll'articolo secondo.

L'articolo secondo stabilisce le disposizioni generali, e l'articolo quarto poi dice come ci dovremo regolare rispetto alle pensioni state concesse per l'addietro a termini di legge o di regolamento.

Del resto, posso assicurare la Camera che le cifre che ho citate poc'anzi sono esatte.

**Voci:** Ai voti! ai voti! (Interruzione)

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti il paragrafo primo.

**DEMARCHI.** Demando la divisione, che cioè si ponga ai voti l'articolo senza quell'aggiunta. (Si! si!)

**PRESIDENTE.** Ma l'aggiunta cade precisamente nel primo paragrafo!

**DEMARCHI.** Il paragrafo può stare da sé, anche senza l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Leggo il primo paragrafo.

**SINCO.** Domando la divisione, cioè, la separazione del proemio dal rimanente dell'articolo. (Rumori)

**PRESIDENTE.** Leggo il proemio:

« Si procederà alla revisione e classificazione di tutte le pensioni per l'addietro concesse, colle seguenti norme: »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo primo:

« Le pensioni state per lo addietro concesse a termini di legge o di regolamenti fatti in esecuzione di una legge, non andranno soggette a diminuzione. »

**SINCO.** Domando la parola. (Rumori prolungati)

Credo che la Camera vorrà evitare qualunque equivoco. In quanto alla proposta, come venne formulata, io non ho alcuna difficoltà ad accettarla. Ma nella discussione si sono

pronunciate parole che potrebbero rendere dubbio il senso di questa disposizione.

L'onorevole deputato Reye ha detto che i brevetti avevano forza di legge; credo che è necessario l'intendersi ben chiaro su quest'argomento. Se sotto il nome di legge vogliamo contemplare i brevetti, allora combatterò la proposta, perché questi brevetti non hanno mai avuta forza di legge. Il nostro Governo era bensì assoluto, ma non dispotico. Era una monarchia regolata da leggi fondamentali, alle quali il Governo si atteneva; erano leggi che il re aveva imposte a sé stesso.

Il re non voleva che si tenesse per legge una espressione qualunque della sua volontà: Egli non attribuiva il carattere legislativo che a quei provvedimenti che erano rivestiti delle forme descritte nel titolo preliminare del Codice civile. Queste forme non erano nuove. Esse erano in vigore da secoli. Erano state confermate nel principio del secolo XVIII con le regie Costituzioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Sineo che le parole di questo paragrafo escludono ogni dubbio:

« Le pensioni state per lo addietro concesse a termini di legge o di regolamenti fatti in esecuzione di una legge non andranno soggette a diminuzione. »

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo paragrafo. (È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Demarchi, cioè:

« Stando nei limiti del maximum fissato dall'articolo 2 di questa legge »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

**SINEO.** Domando la parola. (Rumori)

**PRESIDENTE.** Secondo il regolamento, non si può concedere la parola durante una votazione.

Il Signor Sineo contropropone che si alzi chi non assente all'aggiunta del deputato Demarchi si alzi.

(È approvata.)

**SINEO.** Io aveva chiesto la parola prima della votazione.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, ma l'ha chiesta dopo.

**SINEO.** Domando la parola, essendosi chiusa ancora la discussione.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intende di dare la parola al deputato Sineo.

(La Camera decide in contrario.)

**SINEO.** In tal modo è violata la facoltà di discutere! (Risa e mormorio)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il 2° paragrafo:

« Si ridurranno entro i limiti fissati dalle leggi o dai regolamenti sovraccennati le pensioni che eccedono i limiti portati dalle leggi o dai regolamenti. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

**TECCHIO.** Domando la parola per un'aggiunta.

**DEMARCHI.** Faccio un richiamo al regolamento, non potendosi parlare quando si vota.

**TECCHIO.** Ma questa è un'aggiunta all'articolo, ed è necessaria. Essa dice: « Questa riduzione avrà effetto dal primo gennaio 1851. »

**PRESIDENTE.** Il regolamento porta che non si possono più fare aggiunte ad un articolo che si sta votando.

**DEMARCHI.** Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il signor presidente stava per mettere ai voti l'articolo intero, epperò l'aggiunta del deputato Tecchio può soltanto venir dopo, ma non ora.

**TECCHIO.** Ne farò un articolo a parte.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'intero articolo.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 11 1/4.

**Ordine del giorno per la tornata di domani:**

**Continuazione della discussione sul progetto di legge sul diritto di bollo.**